

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Quaderni

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Quaderni - 2026

INTRODUZIONE

Alessandro Nigro

INTRODUZIONE

Alessandro Nigro

*Professore Ordinario f.r. di Diritto commerciale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

Sommario:

1. La composizione negoziata della crisi quale grande innovazione del Codice della crisi d'impresa
2. Sua centralità nel sistema
3. La composizione negoziata tra luci ed ombre

1. La composizione negoziata della crisi quale grande innovazione del Codice della crisi d'impresa

Mi sembra da un lato doveroso e dall'altro opportuno aprire con qualche breve considerazione introduttiva sul tema, avendo cura naturalmente di non invadere territori altrui.

La disciplina della composizione negoziata della crisi costituisce, a mio avviso, una delle porzioni più innovative e più interessanti dell'intera riforma iniziata nel 2017, con la l. delega n. 155, e tuttora, purtroppo, in corso.

Costituisce una delle porzioni più innovative perché essa – a parte la sua parentela con la composizione assistita di cui alla versione originaria del Codice della crisi – non trova immediati antecedenti nella nostra legislazione in materia di crisi. Al massimo, si possono rinvenire somiglianze con i meccanismi di mediazione, obbligatoria o facoltativa, previsti in relazione alle controversie civili e commerciali. Più precise assonanze possono trovarsi invece con istituti presenti in altri ordinamenti: così, in particolare, con la procedura di *conciliation*, da tempo presente nell'ordinamento francese. Procedura da cui la nostra composizione negoziata differisce, peraltro, per un profilo fondamentale: mentre la *conciliation* si svolge davanti al Tribunale di commercio, al quale spettano compiti importanti, il nostro procedimento è, in principio, destinato ad aprirsi e chiudersi esclusivamente sul piano extragiudiziale. L'intervento del giudice è possibile, ma solo in via eventuale.

La composizione negoziata è, poi, una delle porzioni più interessanti della nuova disciplina perché costituisce il frutto del felice connubio fra il modello (tutto privatistico) dei *concordati stragiudiziali*, che nell'epoca anteriore alla riforma del 2006-2007 aveva goduto di un certo favore e la creazione di una struttura di *supporto* a quel modello fornita dalla pubblica amministrazione, la quale è affidataria, in questo caso, di compiti non già di gestione diretta delle crisi (come avviene nelle classiche procedure di liquidazione coatta e di amministrazione straordinaria), bensì di *ausilio* alla soluzione delle medesime (secondo una linea di tendenza che, presente da tempo in altri ordinamenti, come per esempio, ancora una volta, quello francese, si sta finalmente affermando anche da noi).

Essa, d'altra parte, è stata costruita – intelligentemente, va aggiunto – come un procedimento *flessibile, snello e rapido*.

2. Sua centralità nel sistema

Il dato da sottolineare è che alla composizione negoziata compete, nel sistema, un ruolo fondamentale.

Essa – costruita dalla legge come possibile antecedente di tutti i c.d. strumenti di regolazione della crisi – è destinata, infatti, a costituire il “*ponte*” (se si preferisce, il “*percorso*”) che l'imprenditore, una volta acquisita la consapevolezza

– in via autonoma, a seguito degli “indici” provenienti dagli assetti adeguati, o a seguito delle segnalazioni interne o esterne, le une e le altre esplicitamente mirate a provocare l’istanza di avvio del procedimento – dell’esistenza di una situazione di *precrisi* o di *crisi* o di *insolvenza* è “spinto” (più o meno dolcemente) dall’ordinamento ad imboccare per arrivare ad una soluzione della medesima.

Preferibilmente, dovrebbe trattarsi di una composizione in via negoziale che porti al superamento della situazione di partenza, ma anche, se inevitabile, una soluzione puramente *liquidativa*. La previsione nella legge del *concordato semplificato di liquidazione* come possibile esito della composizione attesta inequivocabilmente che è interesse dell’ordinamento che una soluzione della crisi, inteso il termine in senso lato, *comunque* vi sia.

3. La composizione negoziata tra luci ed ombre

Nel titolo dell’incontro si parla di luci ed ombre dell’istituto: ed ombre, nel senso di profili critici, certamente vi sono, a cominciare dalle incertezze sugli stessi presupposti, nonché sugli esiti, del procedimento.

Personalmente credo, però, che prevalgano le luci e che ci siano tutte le premesse perché l’istituto abbia successo: i risultati dei primi anni di applicazione autorizzano, al riguardo, un cauto ottimismo. Dai dati resi disponibili, al momento in cui si scrive, da Unioncamere con riferimento al 30 settembre 2025 risulta, infatti, un *trend* crescente delle domande di accesso che ha fatto registrare, nell’ultimo periodo, una media di circa 400 domande a trimestre.

Anche se non va sottovalutato, a mio parere, il rischio che “concorrente” diretta della composizione negoziata divenga la *domanda con riserva di deposito della proposta, del piano o degli accordi* (il c.d. concordato “in bianco”), che il decreto correttivo del 2024 ha decisamente conformato come strumento compositivo praticamente a sé stante, dotato di una propria e molto articolata disciplina: uno strumento che presenta elementi di particolare flessibilità e nell’ambito del quale il debitore può, se lo ritiene, anche giovare dell’*assistenza* del commissario giudiziale nella negoziazione con i creditori del contenuto del piano.

